

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2131)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Pubblica Istruzione**

(GUI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TREMELLONI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1962

Ordinamento della Scuola speciale per archivisti e bibliotecari della Università di Roma

ONOREVOLI SENATORI. — Presso l'Università degli studi di Roma funziona, già da anni, una Scuola speciale per bibliotecari ed archivisti paleografi, istituita su proposta delle competenti Autorità accademiche con decreto del Capo provvisorio dello Stato 31 dicembre 1947, n. 1758 e modificata successivamente con vari decreti. L'ultimo, in ordine di tempo, è il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1952, numero 1697.

Già nella passata legislatura venne presentata una proposta di legge ad iniziativa parlamentare (Atto del Senato n. 1604) tendente a dare organicità ed elasticità alla Scuola anzidetta; ma con la fine della legislatura, tale progetto di legge decadde.

Nel corso dell'attuale legislatura è stata presentata una nuova proposta di legge, pure d'iniziativa parlamentare (atto della Camera n. 495), concernente l'istituzione della medesima Scuola ed intesa « a sanare

formalmente una situazione di fatto che si trascina da troppo tempo nell'Università degli studi di Roma ».

Poichè tale progetto di legge è insufficiente a provvedere organicamente alle necessità della Scuola stessa, il Ministero della pubblica istruzione ha ora ritenuto opportuno e necessario predisporre sullo stesso argomento l'unito, apposito disegno di legge, allo scopo di dare un assetto giuridico ed organico alla Scuola in parola.

Il Ministero del tesoro, interpellato in merito, ha espresso piena ed incondizionata adesione all'iniziativa.

In particolare, col nuovo disegno di legge — composto di n. 10 articoli di cui n. 2 contenenti norme transitorie — si definiscono i fini della Scuola, che conserva il carattere di Scuola speciale ai sensi dell'articolo 20, comma terzo del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, con lo scopo di promuovere l'incremento

scientifico delle discipline archivistiche e bibliografiche e di fornire la preparazione tecnica e professionale necessaria per il governo degli archivi e delle biblioteche.

La Scuola in parola, quindi, oltre ad avere finalità scientifiche intende provvedere alle nuove esigenze di una migliore preparazione di archivisti e bibliotecari, in considerazione di mutamenti di indirizzi scientifici, del bisogno di sempre maggiori ricerche, e della introduzione di nuove tecniche di conservazione.

Per sopperire a tali esigenze, in alcuni Paesi, quale la Francia, la specifica preparazione professionale di tale personale viene curata da una scuola unica « L'Ecole des chartes » di Parigi, il cui titolo finale è condizione per l'ammissione agli Uffici di bibliotecari ed archivisti.

Col disegno di legge in parola, oltre i suddetti scopi della Scuola, si definisce la composizione degli Organi direttivi della Scuola,

si contempla l'organico dei posti di professori di ruolo e di assistente in atto attribuiti alla Scuola, assegnandosi peraltro alla Scuola stessa ai fini di un più efficace funzionamento, un contributo annuo di lire 4.000.000 a carico del bilancio del Ministero della pubblica istruzione.

Le norme transitorie, contenute negli articoli 9 e 10 del disegno di legge hanno lo scopo di assicurare il passaggio dalla fase attuale a quella sancita dalla nuova legge.

Il provvedimento in parola — che è inteso in sostanza a dare stabile assetto alla Scuola non comporta quindi alcun nuovo onere di spesa a carico del bilancio dello Stato, funzionando già da anni la Scuola, con proprio organico e con proprie attrezzature.

Si confida, pertanto, che per tutte le suesposte considerazioni il provvedimento di cui trattasi trovi favorevole accoglimento.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

È istituita presso l'Università degli studi di Roma, ai sensi dell'articolo 20, comma terzo, lettera a) del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari al fine di promuovere l'incremento scientifico delle discipline archivistiche e bibliografiche e di fornire la preparazione tecnica e professionale necessaria per il governo degli archivi e delle biblioteche.

La Scuola speciale di cui al precedente comma è sostitutiva della Scuola già esistente, con eguale denominazione, presso l'Università degli studi di Roma.

Art. 2.

La Scuola cura la preparazione professionale di:

- a) archivisti;
- b) conservatori di manoscritti;
- c) bibliotecari.

I corsi, distinti secondo le sezioni di cui al comma precedente, hanno la durata di un biennio e danno adito rispettivamente al conferimento del diploma di:

- a) archivista-paleografo;
- b) conservatore di manoscritti;
- c) bibliotecario.

Art. 3.

La Scuola è governata dal Consiglio, composto dal Preside eletto a norma delle vigenti disposizioni legislative, dai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola, nonchè dai professori di ruolo ordinario e straordinari delle Facoltà dell'Università di Roma, titolari di discipline, che siano costitutive dell'or-

dinamento didattico della Scuola, che verrà determinato con le modalità, di cui agli articoli 17 e 20 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il Preside della Scuola fa parte del Senato accademico dell'Università di Roma.

Art. 4.

L'organico della Scuola comprende i due posti di professore di ruolo assegnati con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1955, n. 36, e il posto di assistente ordinario assegnato con decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 29 novembre 1954.

Art. 5.

Agli effetti dell'articolo 3 della legge 30 dicembre 1947, n. 1477, modificato con legge 2 agosto 1957, n. 699, ed agli effetti dell'articolo 1 della legge 13 luglio 1954, n. 439, la Scuola speciale per archivisti e bibliotecari è considerata come Facoltà di lettere e filosofia, limitatamente ai professori di ruolo e fuori ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa ai sensi del precedente articolo 4.

Art. 6.

Possono iscriversi alla Scuola i laureati in lettere o in filosofia o in giurisprudenza, nonchè i laureati in scienze politiche o in materie letterarie o in lingue e letterature straniere previa una prova suppletiva che attesti la loro conoscenza della lingua greca.

Art. 7.

Per gli iscritti alla Scuola valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel Regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, e, in quanto attiene alle tasse e sopratasse e ai contributi di qualsiasi natura, le disposizioni legislative concernenti gli studenti delle Facoltà

Art. 8.

All'Università degli studi di Roma è corrisposto un assegno annuo di lire 4.000.000 quale contributo dello Stato per il funzionamento della Scuola. La relativa spesa farà carico al bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1962-63 sul capitolo n. 147 e sui capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 9.

Per gli allievi iscritti alla Scuola speciale per archivisti e bibliotecari nel corrente anno accademico la durata dei corsi pre-

visti come triennali dallo Statuto dell'Università di Roma, è ridotta ad un biennio per effetto dell'articolo 2, comma secondo, della presente legge.

Art. 10.

Nella prima applicazione della presente legge e fino a che non sia stato approvato l'ordinamento della scuola, di cui al precedente articolo 3, il Consiglio della Scuola sarà composto dai professori di ruolo organicamente appartenenti alla Scuola stessa e dai professori di ruolo di altra Facoltà dell'Università di Roma che siano titolari degli insegnamenti costitutivi della Scuola previsti dall'articolo 151 dello Statuto della predetta Università di Roma.